

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1591

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARCHETTI e PETRUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1995

---

Disposizione aggiuntiva all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, concernente disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali dello Stato

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende integrare la legge 11 luglio 1986, n. 390, la quale detta disposizioni per la concessione e la locazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio dello Stato in favore di taluni enti e anche di ordini religiosi.

L'integrazione ha lo scopo di rendere applicabile il cosiddetto canone ricognitorio annuo anche ai rapporti per i quali gli enti pubblici territoriali e le unità sanitarie locali siano attualmente obbligati, a seguito di provvedimento giurisdizionale definitivo, al pagamento di somme superiori, fatta salva naturalmente la non restituibilità di somme già corrisposte a titolo di indennità di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri della predetta legge n. 390 del 1986.

Induce a presentare questa proposta la situazione assurda nella quale è venuta a trovarsi il comune di Pietrasanta, il quale è rimasto soccombente in una controversia

giudiziaria con l'amministrazione demaniale dello Stato.

Sulla base di una sentenza passata in giudicato il comune di Pietrasanta dovrebbe corrispondere allo Stato una somma di oltre 150 miliardi di lire in relazione all'uso di un suolo a suo tempo concessogli dallo Stato.

È evidente che il Comune non è assolutamente nella condizione di corrispondere l'enorme somma né potrà mai corrisponderla.

E nemmeno sarebbe comprensibile che lo Stato operasse per porre un Comune in condizioni di assoluto dissesto con conseguenze disastrose per le condizioni della comunità.

Si rende, quindi, necessario ed urgente un intervento normativo che consenta all'amministrazione statale di non procedere ad atti ulteriori nei confronti del comune di Pietrasanta e degli altri enti pubblici territoriali e unità sanitarie locali che dovessero versare in simili situazioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Anche qualora sia stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l'obbligo del pagamento di somme superiori al canone ricognitorio annuo, gli enti pubblici territoriali e le unità sanitarie locali potranno sanare la loro situazione debitoria col versamento del canone ricognitorio anche per i periodi di utilizzazione del bene precedente la data di entrata in vigore della presente disposizione».

